

COSA SUCCEDE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA CIRCOLARE 145/2010

A seguito dell'entrata in vigore della Circolare regionale n° 145/2010, l'attuale regime di salvaguardia vigente nel Comune di Pietrasanta è quello riferito agli art.li 109 e da 111 a 124 (norme di carattere geologico-idraulico) del PS approvato con specifico Documento di coerenza al PIT.

In particolare ai sensi dell'art. 109, non possono essere realizzati interventi in contrasto con gli obiettivi ed il dimensionamento del PS, non possono essere attuati gli interventi nei comparti edificatori elencati dall'art. 109, è vietata ogni trasformazione nei corridoi infrastrutturali individuati nella Tav. 3 di quadro progettuale del PS.

Restano ovviamente in vigore le salvaguardie di cui all'art. 61 della LR 1/2005 per tutti gli strumenti urbanistici attualmente adottati e quelli che risulteranno adottati al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire o della denuncia d'inizio attività.

Perciò:

- Ogni intervento di trasformazione edilizio-urbanistico deve verificare la conformità con il Piano Strutturale in particolare con riferimento al DIMENSIONAMENTO, INVARIANTI STRUTTURALI, SISTEMA FUNZIONALE DELLA MOBILITA' (corridoi infrastrutturali), SISTEMA FUNZIONALE AGRO-AMBIENTALE, SISTEMA FUNZIONALE TURISTICO.
- Tornano ad essere ammessi tutti gli interventi riconducibili alla tipologia d'intervento della Ristrutturazione urbanistica.
- Nelle zone agricole è possibile effettuare tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola ammessi a seguito della verifica di coerenza approvata con D.C.C. n° 53 del 31.10.2008, inoltre torna ad essere ammessa la possibilità di realizzazione di annessi agricoli (nel rispetto dei disposti della LR 1/2005 e del relativo Regolamento d'attuazione 5/R), di viabilità e di qualsivoglia opera di urbanizzazione, sempreché tali previsioni trovino coerenza con i disposti del PS sopra elencati.
- Inoltre nelle zone agricole torna ad essere consentito il cambio di destinazione ad uso residenziale degli immobili a destinazione agricola secondo i disposti dell'art. 53 c. 1.2.5 delle NTA del PRGC vigente. Tale mutamento deve conformarsi a quanto previsto all'art. 45 della LR1/2005 e gli interventi sono computati ai fini del dimensionamento del PS (a recupero).

Tali salvaguardie restano in vigore fino all'adozione del RU e comunque sino al 1.10.2011, dopo tale data infatti tornano in vigore i disposti dell'art. 39 della LR 5/95.
